

COMUNE DI GALATONE

Provincia di LECCE

Committente: R.E.I. - Recupero Ecologico Inerti S.r.l.

**COMUNICAZIONE DI MODIFICA A.I.A. EX ART. 29-NONIES D.L.
152/06 E S.M.I.**

RELAZIONE INTEGRATIVA

Cavallino, gennaio 2021

Il Tecnico
Ing. Daniele Calò

Rei S.r.l. - Recupero Ecologico Inerti
Via Beatrice Acquaviva D'Aragona, n° 5
73020 Zona Industriale - Cavallino (LE)
Tel: +39 0832 612690
Fax.: +39 0832 612649

Sommario

1	Premessa	2
2	Modifica della frequenza di ricoprimento dei RCA.....	4
3	Integrazione delle procedure di gestione operativa	7
3.1	Riparazione dei danni all'involucro plastico dei colli di RCA	7
3.2	Integrazione ai protocolli di accettazione dei RCA	7
4	Modifica del piano di coltivazione della discarica mono-materiale per rifiuti contenenti amianto	9

1 Premessa

La presente relazione, che integra l'istanza di variante AIA non sostanziale trasmessa a mezzo PEC alla Provincia di Lecce in data 03/12/2020, illustra gli interventi e le azioni necessarie a rimuovere alcune criticità contestate al gestore nell'ambito del Proc. Pen. n. 3298/2017.

All'uopo è utile ed opportuno rammentare che l'impianto gestito da REI S.r.l. ha svolto attività di smaltimento di rifiuti da costruzione contenenti amianto (in acronimo RCA) in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale dal 2011 al 2017.

A luglio del 2017, nell'ambito del Proc. Pen. n. 3298/2017, l'Autorità Giudiziaria ha sottoposto la discarica monomateriale per RCA a provvedimento di sequestro preventivo, contestando le seguenti criticità:

1. frequenza e periodicità delle operazioni di ricoprimento dei rifiuti non conformi al dettato normativo di cui all'Allegato 2 del D.M. 27/09/2010;
2. riscontrata presenza di danni (fori e strappi) negli involucri plastici di imballaggio di alcuni manufatti in eternit collocati in discarica;
3. presenza di manufatti in eternit trattati con resine incapsulanti in maniera apparentemente inadeguata o insufficiente;
4. sistema di coltivazione per strati sovrapposti ritenuto potenzialmente pericoloso in quanto implica il transito dei mezzi di trasporto pesanti sui rifiuti sottostanti, con rischio di frantumazione degli stessi;
5. volumetria della discarica monomateriale per RCA eccedente il limite del 15% del volume di discarica di inerti precedentemente autorizzato, in violazione della corrispondente norma limitativa riportata nel Piano Regionale per i Rifiuti Speciali.

Nel corso dell'udienza tenutasi presso il Tribunale di Lecce in data 13/01/2020, essendo intervenute circostanze che comportano l'estinzione del reato, è stata depositata istanza di dissequestro dell'impianto, accolta e confermata con la sentenza n. 35 del 13/01/2021 di cui si allega copia alla presente (v. **Allegato 1**).

Nella prospettiva di riprendere l'attività di esercizio della discarica monomateriale per RCA, la scrivente ha ritenuto opportuno definire e prevedere delle procedure di gestione operativa volte a risolvere le criticità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda invece la criticità di cui al punto 5, si pone in evidenza che la stessa risulta insussistente in base alle vigenti norme regionali. Infatti, il Piano Regionale Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 06/05/2016 ha rimosso ogni limite indicato nelle precedenti versioni del Piano Regionale per i Rifiuti Speciali. Tale circostanza è stata recentemente ribadita dalla D.G.R. n. 2061 del 14/12/2020 (v. **Allegato 2**), che costituisce presa d'atto con conseguenti determinazioni della mancata adesione all'iniziativa promossa dalla Regione Puglia con l'avviso di cui alla D.D. n. 315 del 30/07/2020 per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di impianti di inertizzazione totale di rifiuti contenenti amianto. Infatti, la manifestazione di interesse - rivolta alle Pubbliche Amministrazioni - è andata deserta, per cui la Regione Puglia, prendendo atto dell'indisponibilità manifestata dalle Amministrazioni Comunali, ha precisato che (segue citazione testuale), *“venuta meno la possibilità di realizzare impianti per il trattamento amianto, residua la strategia regionale di costruire e/o utilizzare discariche dedicate allo smaltimento dei rifiuti derivanti da amianto o celle dedicate **senza limiti volumetrici predefiniti, come previsto dallo strumento pianificatorio regionale in materia di amianto di cui alla D.G.R. n. 908 del 06/05/2015**”*.

In riferimento all'istanza di modifica AIA di tipo non sostanziale, già trasmessa all'Autorità Competente e che si intende integrare, si precisa che le azioni proposte e descritte nella presente relazione rappresentano delle procedure di ottimizzazione gestionale volte alla risoluzione di specifiche criticità. Si tratta quindi di azioni che, non comportando variazioni di potenzialità/produttività dell'impianto (la cui volumetria rimane quella approvata dalla con D.D. 522 del 14/03/2013) e/o potenziali incrementi degli impatti ambientali, **risultano compatibili con la definizione di non sostanzialità riportata a pag. 3 delle linee guida allegate alla D.G.R. 648/2011**.

2 Modifica della frequenza di ricoprimento dei RCA

La contestazione mossa dell'Autorità Giudiziaria su questo specifico argomento riguarda la prescrizione riportata al punto 6) del par. 5.3 dell'allegato tecnico AIA integrato e aggiornato con D.D. n. 646/2013, ovvero (segue citazione testuale):

6) *La ricopertura definitiva, con uno strato di terreno idoneo a garantire protezione nei riguardi della dispersione di fibre, dei rifiuti imballati e sigillati depositi entro il catino **dovrà essere assicurata entro sei mesi dalla data di deposizione**. I materiali impiegati per la copertura definitiva avranno consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.*

A tale riguardo, l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto che la summenzionata prescrizione vada in contrasto con il dettato normativo riportato nell'Allegato 2 al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/09/2010, così come integrato dal D.M. 24/06/2015 e nel corrispondente testo successivamente aggiunto come Allegato 4 in calce al D.L. n. 36/2003, così come riformulato e integrato dal D.L. n. 121/2020. La norma citata prevede che la copertura dei RCA sia effettuata **quotidianamente con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore**. Nel caso specifico, la rilevata difformità sarebbe motivata dal fatto che il dettato normativo vigente non prevede esplicitamente possibilità di deroga o di variante alla copertura giornaliera con uno strato di terreno di spessore ≥ 20 cm.

Allo scopo di risolvere la suddetta criticità, la scrivente adotterà la copertura giornaliera dei RCA con materiale inerte di spessore maggiore di 20 cm, modificando la procedura gestionale adottata in precedenza che prevedeva la posa di una copertura giornaliera provvisoria costituita da geosintetici seguita dalla copertura definitiva con terreno sabbioso che poteva essere messa in posto entro 6 mesi, ma che, di fatto, veniva attuata ogni 2-3 mesi.

Si precisa che, allo stato attuale, sia nella discarica monomateriale per RCA (v. **Fig. 1**) che in quella per inerti (v. **Fig. 2**), i rifiuti sono interamente ricoperti da uno strato continuo di materiale inerte di spessore maggiore di 20 cm.



Fig. 1 – Vista panoramica dalla discarica monomateriale per RCA.



Fig. 2 – Vista panoramica dalla discarica per inerti.

3 Integrazione delle procedure di gestione operativa

3.1 Riparazione dei danni all'involucro plastico dei colli di RCA

In occasione del sopralluogo del 26/05/2017, i funzionari della Polizia Provinciale contestarono la presenza danni agli involucri protettivi di n. 22 colli di RCA.

A tale riguardo, va precisato che tali danni si producono, nella stragrande maggioranza dei casi, durante le operazioni di scaricamento, allorquando i manufatti in RCA vengono prelevati con mezzo telescopico, il che produce tensioni sul telo protettivo, soprattutto in corrispondenza degli spigoli.

Va detto che i danni agli involucri plastici riscontrati nel sopralluogo del 26/05/2017, furono riparati immediatamente, tanto che, in occasione del successivo sopralluogo del 06/06/2017, i funzionari della Polizia Provinciale verificarono e constatarono che l'integrità degli involucri era stata ripristinata.

Fino al 2017, eventuali danni visibili agli involucri plastici venivano di norma riparati entro le 24-48 ore, ma ora si intende introdurre una procedura operativa che impegnerà il gestore a ripararli entro la fine della giornata lavorativa.

3.2 Integrazione ai protocolli di accettazione dei RCA

Sempre in occasione del sopralluogo del 26/05/2017, il CTU contestò la presenza in discarica di colli di RCA che non apparivano trattati con incapsulante in maniera apparentemente inadeguata o non verificabile.

A tale proposito occorre precisare quanto segue:

- all'epoca erano ancora utilizzate vernici o resine incapsulanti non pigmentate, che non producevano un apprezzabile variazione di colore dei manufatti trattati;
- gli involucri plastici non sono quasi mai sufficientemente trasparenti da consentire un'ispezione visiva accurata, né tantomeno gli stessi possono essere aperti a scopo di verifica, per ovvi motivi di sicurezza;
- per le motivazioni di cui sopra risultava oggettivamente arduo stabilire con certezza se i manufatti avevano subito un trattamento completo e adeguato.

A seguito delle contestazioni mosse dall'Autorità Giudiziaria, le procedure di controllo e accettazione dei RCA verranno rese più rigide, con conseguente

respingimento di tutti i carichi ritenuti non conformi alle specifiche tecniche di conferimento in sicurezza dei materiali.

In particolare, in aggiunta a quanto già espressamente indicato nel cap. 5.2 del Piano di Gestione Operativa (“Controlli sui rifiuti in arrivo”), il personale incaricato di verificare la conformità dei rifiuti conferiti dovrà accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- presenza dell’etichettatura di pericolosità del rifiuto prevista dalle vigenti norme di legge;
- completa assenza di fori, tagli, strappi o lacerazione degli involucri plastici di imballaggio dei manufatti in eternit;
- evidenza dell’avvenuto trattamento dei manufatti imballati con vernici o resine incapsulanti rigorosamente pigmentate (rosse, verdi o di altro colore, purché tale da poter essere distinto e visibile attraverso l’involucro protettivo esterno).

Non saranno accettati ed ammessi a smaltimento i carichi contenenti RCA non etichettati a norma di legge.

Non saranno accettati ed ammessi a smaltimento i carichi in cui anche uno solo dei manufatti evidenzia danneggiamenti dell’involucro plastico di imballaggio.

Non saranno accettati ed ammessi a smaltimento i carichi contenenti manufatti in eternit trattati con vernici incolori o non adeguatamente pigmentate.

Non saranno ammessi i carichi in cui anche solo una parte dei RCA mostri evidenze di un incompleto, inadeguato o insufficiente trattamento con incapsulante.

Tutti i carichi che non risulteranno conformi ai criteri sopra descritti saranno respinti con conseguente comunicazione di rito all’Autorità Competente.

4 Modifica del piano di coltivazione della discarica mono-materiale per rifiuti contenenti amianto

Per quanto riguarda la criticità di cui al punto 4, va precisato che la stessa è stata avanzata dall'Autorità Giudiziaria - come ipotesi di "rischio potenziale" - a causa della scarsa chiarezza e dell'ambigua formulazione del vigente dettato normativo (precisamente quello di cui all'Allegato 2 al D.M. 27/09/2010), atteso che è pratica diffusa e corrente quella di realizzare vasche e discariche per RCA coltivate per strati sovrapposti e che, ad esempio, le linee guida della Regione Lombardia prevedono espressamente tale eventualità, prescrivendo allo scopo la messa in posto, alla sommità di ogni singolo strato, di una "copertura di interstrato" di spessore doppio (40 cm) rispetto a quella giornaliera prevista dal D.M. 27/09/2010 (20 cm).

Varie discariche autorizzate di recente (come ad esempio quella di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, della volumetria di 600.000 mc) vengono coltivate per strati sovrapposti, facendo transitare mezzi, anche molto pesanti, sui RCA precedentemente smaltiti e ricoperti dal prescritto strato di terreno dello spessore di 50 cm (v. **Figg. 3-5**).




Fig. 3 – Vista dall'alto della discarica monomateriale per RCA di ACTA S.r.l., sita in territorio di Ferrera Erbognone (PV), attualmente in esercizio (Fonte: <https://www.srlacta.it/>).



Fig. 4 – Come foto precedente, particolare del fronte di abbancamento dei rifiuti con mezzo pesante (escavatore cingolato) che transita al di sopra dei colli di RCA per mettere in posto la copertura interstrato dello spessore di 50 cm (Fonte: <https://www.srlacta.it/>).



Fig. 5 – Come foto precedente, particolare delle operazioni di stesura della copertura interstrato (Fonte: <https://www.srlacta.it/>).

Il metodo di coltivazione per strati sovrapposti illustrato nelle foto di **Figg. 3-5** è conforme a quello previsto dal progetto approvato dalla Regione Lombardia (v. sezioni progetto ACTA S.r.l. in **Allegato 3**) ed è assolutamente analogo al sistema di coltivazione illustrato nel progetto di REI S.r.l. del 2012 approvato dalla Provincia di

Lecce con D.D. n. 522 del 14/03/2013 (v. sezioni in **Allegato 4**).

Tale metodo di coltivazione viene considerato sicuro in quanto, anche in caso di rottura dei manufatti sottostanti, le fibre non possono comunque disperdersi nell'ambiente circostante (sia in atmosfera che nelle falde idriche sottostanti) per la presenza dello strato di copertura da 40 cm e della barriera impermeabile di base e laterale del catino di scarica (2 metri di argilla compattata + geomembrana in HDPE).

D'altronde, nel caso dell'impianto di titolarità della scrivente, le attività di controllo e monitoraggio effettuate sull'aria e sul percolato estratto dalla scarica monomateriale per RCA hanno sempre fatto riscontrare assenza di contaminazione da fibre, confermando che sia l'impianto che le modalità di coltivazione per strati sovrapposti sono sicure per l'ambiente e non determinano situazioni di pericolo.

Ciononostante, nell'ambito del Proc. Pen. n. 3298/17, l'Autorità Giudiziaria ha contestato al gestore il fatto che le modalità di scarico dei rifiuti contenenti amianto attuate consentivano ai mezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti (autocarri e articolati) di poter transitare sui rifiuti, pur ricoperti da uno strato di materiale inerte dello spessore medio di circa 50 cm. Siffatta circostanza ha indotto il CTU incaricato (e a valle la stessa Autorità Giudiziaria) ad ipotizzare un "rischio potenziale" di frantumazione dei sottostanti manufatti in eternit per effetto della pressione esercitata dagli automezzi che transitano al di sopra dello strato di copertura degli stessi.

La scrivente ha sempre ritenuto siffatto "rischio potenziale" del tutto insussistente, in quanto, ammesso e non concesso che i manufatti in questione possano frantumarsi sotto la pressione esercitata dagli autoveicoli in transito, rimane il fatto che gli stessi non sono a contatto con gli agenti atmosferici, essendo ormai interrati e ricoperti da uno strato di materiale inerte che non può consentire alcuna fuoriuscita delle fibre in atmosfera. Le fibre eventualmente rilasciate dalla rottura di tali manufatti non potrebbero che rimanere all'interno del catino di scarica che, si rammenta, è completamente impermeabilizzato (sia sul fondo che sulle sponde laterali) con 2 metri di argilla sormontata da geomembrana in HDPE da 2 mm.

Pur non condividendo la contestazione mossa in tal senso dall'Autorità Giudiziaria, la scrivente ha comunque elaborato un'ipotesi di variante al piano di colmamento dei volumi di scarica residui avente l'obiettivo di superare, nel proseguimento della gestione, anche tale criticità.

Allo scopo si rammenta che il piano di coltivazione della discarica mono-materiale approvato con D.D. n. 522/2013 avrebbe previsto il colmamento dei volumi corrispondenti a quelli tuttora liberi attraverso due strati distinti di rifiuti, dello spessore di circa 3-4 metri cadauno, accompagnati da due diverse fasi di sopraelevazione della barriera impermeabile laterale.

La variante proposta prevede invece il riempimento dei volumi residui con un unico strato dello spessore di circa 7-8 metri, preceduto dai lavori di completamento della barriera impermeabile laterale, da condurre in un'unica fase.

In tal caso, agli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti sarebbe interdetto l'accesso all'interno dell'area di smaltimento, ove potrebbe operare soltanto il mezzo telescopico, che, nel caso specifico, verrebbe utilizzato sia per le operazioni di scaricamento e collocamento in discarica dei rifiuti contenenti amianto, che per quelle di ricoprimento degli stessi con materiale inerte.

Nell'ipotesi formulata, gli autocarri si fermerebbero sulla rampa di accesso e i rifiuti verrebbero scaricati dal mezzo telescopico che farebbe la spola tra essi e il fronte di abbancamento. In questo modo si eviterebbe il transito dei mezzi più pesanti al di sopra dei rifiuti già smaltiti e ricoperti con materiale inerte.

Le fasi di abbancamento in discarica dei rifiuti contenenti amianto in base alla variante proposta sono illustrate nella tavola prodotta in **Allegato 5**, che riporta le varie fasi di riempimento dei volumi residui sia in planimetria che in sezione.

Si precisa che la soluzione proposta non comporta variazioni delle volumetrie di smaltimento, che rimangono quelle autorizzate dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 522/2013, ma modifica soltanto le modalità di riempimento dei volumi residui già autorizzati allo scopo di evitare il transito in discarica dei mezzi di trasporto rifiuti.